

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE**

**TORINO**

**RICORSO** nell'interesse della prof.ssa TOSCANI Francesca (cod. fisc. TSC FNC 87A47 H501C), nata a Roma il 7 gennaio 1987 e residente in Oriolo (Cs), alla Via Isonzo n. 4, rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), presso il cui studio elettiva domicilia in Napoli, alla Via L.Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it)

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., **NONCHÉ** **CONTRO** l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore generale p.t.

**E NEI CONFRONTI** della prof.ssa Lasigliè Denise, (C.F. LSGDNS78E44G674G), residente a Pinasca (TO), alla Via Pinerolo n. 4 (cap 10060), in qualità di candidata inserita nella graduatoria di merito definitiva per la classe di concorso A050, per la Regione Piemonte, della procedura straordinaria per l'immissione in ruolo del personale docente, indetta con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510;

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, prot. n. 7410

1

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

del 18 giugno 2021 (comunicato con avviso di pari data pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva di merito per la classe concorsuale A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, relativa alla procedura straordinaria per l'immissione in ruolo del personale docente, indetta con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 34 del 28 aprile 2020) ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, conv. con L. 20 dicembre 2019 n. 159; **B)** dell'Avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, prot. n. 6558 del 1° giugno 2021 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente), con il quale venivano comunicati gli esiti della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova concorsuale; **C)** dell'Avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, prot. n. 6515 del 26 maggio 2021 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente), con il quale veniva comunicato l'elenco dei candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova concorsuale ai fini della verifica sui titoli di studio e di carriera dichiarati; **D)** del verbale della Commissione esaminatrice nominata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la classe concorsuale A050, n. 5 del 19 febbraio 2021, con il quale veniva approvata la correzione della prova concorsuale sostenuta dalla ricorrente, nonché della relativa griglia di valutazione; **E)** del verbale del 18 maggio 2021, con il quale venivano approvate le operazioni di scioglimento dell'anonimato; **F)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti,

2

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

eventualmente adottato ma mai comunicato né trasmesso, con il quale la ricorrente veniva esclusa dal concorso in parola, G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

**F A T T O**

La prof.ssa Toscani è una docente precaria che da anni opera alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale siccome reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza, potendo così maturare una consistente anzianità di servizio.

La ricorrente, siccome munita dei requisiti di ammissione, partecipava alla procedura straordinaria per l'immissione in ruolo del personale docente, indetta con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 34 del 28 aprile 2020, **doc. 1**) ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, conv. con L. 20 dicembre 2019 n. 159, concorrendo per i n. 75 posti vacanti e disponibili nella Regione Piemonte per la classe concorsuale A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.

In data 2 novembre 2020, come da calendario ed abbinamento dei candidati alle aule comunicato con nota prot. n. 12319 del 13 ottobre 2020 (**doc. 2**), ella sosteneva la prova concorsuale, svolta in modalità *computer based* e strutturata come test con quesiti a risposta aperta, così come disciplinata dalla

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

rettifica introdotta con d.D.G. 8 luglio 2020 n. 783 (pubblicato sulla GURI – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 53 del 10 luglio 2020, **doc. 3**).

Accadeva tuttavia che, con avviso prot. n. 6515 del 26 maggio 2021 (**doc. 4**), l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte pubblicava l’elenco dei candidati idonei ai fini della presentazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati nella domanda di partecipazione e, così, la ricorrente apprendeva di non aver superato la prova concorsuale, non figurando nell’elenco allegato.

Pertanto, con istanza di accesso agli atti *ex lege* 241/1990 (**doc. 5**), la ricorrente chiedeva di ottenere copia dell’elaborato corretto e della griglia di valutazione, che venivano consegnate dall’Amministrazione resistente.

La ricorrente, tuttavia, poteva avvedersi che era assolutamente incerta la riferibilità della griglia di valutazione al suo elaborato, dal momento che non vi era alcuna coincidenza tra i rispettivi codici di correzione assegnati per assicurare la corrispondenza tra la prova e il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice.

In tal senso, infatti, il file relativo al compito (**doc. 6**) recava, quali elementi identificativi, il codice anonimo assegnato dal sistema informatico in occasione della sessione d’esame (A0503382b293994aaa80) e il codice di correzione (8), senza alcuna indicazione del punteggio attribuito a ciascun quesito o del punteggio complessivo, mentre la griglia di valutazione (**doc. 7**) riportava unicamente un diverso codice di correzione (7).

4

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Ma non solo. Ed infatti, in contrasto con le indicazioni operative per gli aspetti tecnici della modalità di correzione da remoto (**doc. 8**), che il Ministero resistente aveva predisposto a causa dell'emergenza sanitaria in atto (**doc. 9**), la griglia di valutazione non risultava essere né datata né tanto meno sottoscritta digitalmente dal Segretario e dai componenti della Commissione esaminatrice, con conseguenti profili di radicale nullità dell'atto.

Con successiva istanza di accesso agli atti *ex lege* 241/1990 (**doc. 10**), quindi, la ricorrente chiedeva di avere copia del verbale della Commissione esaminatrice relativo recante il giudizio sulla prova sostenuta.

Veniva così trasmesso il verbale n. 5 del 17 febbraio 2021 (**doc. 11**) che, invero, si limitava soltanto ad indicare i tre compiti esaminati nella seduta, individuati mediante il codice di correzione, ma non precisava in alcun modo il punteggio attribuito a ciascuno di essi, rendendo così ancora più incerta la posizione della ricorrente. Al riguardo, infatti, la Commissione esaminatrice dichiarava soltanto che *«Al termine della correzione, per ognuna delle prove si provvede alla compilazione della griglia di valutazione ed al suo caricamento sulla piattaforma, unitamente al giudizio»*.

Anche in tale caso, poi, va segnalato che l'atto della Commissione non risultava sottoscritto digitalmente.

Ad ogni modo seguiva uno scambio di mail con il funzionario responsabile del procedimento di accesso, sig. Luigi Bevilacqua (**doc. 12**), che però, riconosciuta la patente incongruenza in ordine all'abbinamento della griglia

5

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

al compito, non forniva alcun doveroso chiarimento, rinviando ad un riesame della questione da parte della Commissione esaminatrice, allo stato non ancora intervenuto.

Con successive pec del 7 luglio 2021 (**doc. 13**) ed ulteriori solleciti stragiudiziali tramite legale incaricato (**doc. 14**), pertanto, la ricorrente diffidava l'Amministrazione resistente a risolvere l'oggettiva incertezza sulla riferibilità del giudizio negativo formulato sulla prova da lei sostenuta, senza avere alcun riscontro.

Nelle more, peraltro, all'esito della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati idonei (**doc. 15**), con decreto direttoriale prot. n. 7410 del 18 giugno 2021 (comunicato con avviso di pari data pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, **doc. 16**), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte approvava la graduatoria definitiva di merito per la classe concorsuale A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, la prof.ssa Francesca Toscani, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, siccome illegittimi per i seguenti

### **Motivi**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE INDICAZIONI**

6

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**OPERATIVE TECNICHE PER LA CORREZIONE DA REMOTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI. NULLITÀ.**

I provvedimenti impugnati sono inficiati da evidenti e conclamati vizi di invalidità, siccome recepiscono il giudizio asseritamente espresso dalla Commissione esaminatrice che, tuttavia, è stato trasfuso in atti (compito, griglia di valutazione e verbale di valutazione) privi di qualsiasi sottoscrizione digitale da parte del Segretario e dei Commissari.

Invero, a causa della nota emergenza sanitaria in essere e della conseguente necessità di ridurre i contatti personali quali fonte di possibile contagio virale, con nota prot. n. 37490 del 24 novembre 2020 (**doc. 9**), il Ministero resistente aveva comunicato che le attività di correzione relative al concorso di cui è causa si sarebbero svolte da remoto mediante una piattaforma informatica appositamente istituita e con l'utilizzo delle credenziali personali SPID e della firma digitale dei commissari nominati.

Le modalità tecniche all'uopo predisposte, rese note da alcuni Uffici Scolastici Regionali (**doc. 8**), prevedevano la presenza contestuale di tutti i componenti (sia in web conference che mediante accesso alla piattaforma Cineca) i quali avrebbero dovuto singolarmente confermare ogni attività compiuta e quindi provvedere alla sottoscrizione in via digitale.

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Orbene, nessuna delle formalità appositamente indicate nelle specifiche tecniche è stata seguita dall'Amministrazione resistente, tant'è che in ciascuno degli atti trasmessi risulta omessa la sottoscrizione in patente violazione degli obblighi sanciti dall'art. 15 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Tale inadempimento integra un'ipotesi di radicale nullità ai sensi dell'art. 20, co. 1 *bis* del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (recante "Codice dell'Amministrazione Digitale"), a mente del quale «*Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore*».

Con ogni evidenza, infatti, l'assenza di firma non garantisce l'oggettiva riferibilità degli atti a ciascun componente della Commissione esaminatrice e, quindi, la riconducibilità della valutazione espressa alla volontà dell'organo tecnico, che – evidentemente – opera come collegio perfetto.

Come noto, costituisce *ius receptum* che «*La sottoscrizione è un elemento essenziale dell'atto amministrativo in originale e ciò lo si ricava dalla circostanza che in caso contrario ci si trova di fronte a una mera copia, la*

8

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

*quale per essere valida al pari dell'originale deve contenere una attestazione di conformità ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445 del 2000. La mancanza della sottoscrizione una nullità di tipo strutturale per mancanza di un requisito appunto essenziale» (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 11 novembre 2020 n. 11649. In senso conforme, cfr. TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 15 settembre 2020 n. 259).*

Al riguardo, mette conto rimarcare come i suddetti documenti si fossero formati direttamente con modalità informatiche e, pertanto, costituivano originali e non mere copie o riproduzioni, sicché la sottoscrizione costituiva inevitabilmente un elemento essenziale ai sensi dell'art. 21 *septies* della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Ne deriva pertanto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 SS. DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PARCONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.**

Il motivo che precede ha carattere assorbente.

Ad ogni modo, va eccepito che i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi **non essendovi alcuna certezza circa la riferibilità del giudizio**

**negativo formulato dalla Commissione esaminatrice alla prova sostenuta dalla ricorrente.**

Ne deriva quindi l'assoluta carenza motivazionale che inficia inevitabilmente l'esclusione dalla procedura concorsuale di cui è causa, stante la patente violazione dei principi di imparzialità e trasparenza che devono connotare le selezioni concorsuali.

Secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche contenute nel Manuale prodotto in atti, infatti, dopo aver aperto il compito contraddistinto da un codice anonimo (codice di correzione), il Segretario avrebbe dovuto inserire in piattaforma il voto concordato dalla Commissione esaminatrice per ciascun quesito e il sistema avrebbe poi calcolato automaticamente il punteggio totale. Il suddetto Manuale, inoltre, disciplinava rigorosamente le fasi per la compilazione della scheda di valutazione, stabilendo che *«Tale scheda deve riportare al proprio interno classe di concorso, la regione del procedimento, il codice di correzione presente sulla piattaforma del compito a cui si riferisce, oltre a tutte le altre informazioni previste dal modello nazionale pubblicato. La scheda dovrà inoltre riportare il giudizio sintetico. Ogni scheda, prima di essere caricata sulla piattaforma, dovrà essere firmata digitalmente da tutti i componenti della commissione/sottocommissione. Per firmare le schede di valutazione i componenti della commissione possono scambiarsi il file tramite posta elettronica o altri sistemi. Tutte le firme*

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

*dovranno essere apposte sullo stesso file. Il file deve essere caricato sul sistema solo quando tutte le firme sono presenti sul file in oggetto».*

Orbene, come si evince per *tabulas* dalla documentazione consegnata in sede di accesso documentale, **risulta essere associata all’elaborato della ricorrente, individuato con il codice di correzione 8, la scheda di valutazione riferita al compito contraddistinto dal codice di correzione 7.**

L’incertezza sull’effettivo giudizio formulato sulla prova della ricorrente, peraltro, risulta vieppiù aggravata dalla circostanza che **né l’elaborato consegnato, né tanto meno il verbale n. 5 del 2021 riportano i punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice, sicché non è possibile effettuare alcun riscontro formale.**

Come noto, l’onere motivazionale nella formulazione dei giudizi può ritenersi assolto con l’indicazione numerica del voto attribuito se esplicitata e comprensibile sulla base di criteri di assegnazione dei punteggi predeterminati (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2021, n. 2893).

Ne deriva che la mancanza della griglia di valutazione relativa alla correzione dell’elaborato della ricorrente rende di fatto impossibile ripercorrere l’iter logico-giuridico posto a fondamento del giudizio di inidoneità.

Come rilevato in fatto, la ricorrente ha più volte sollecitato la trasmissione detta scheda, ottenendo una risposta che dà atto della sussistenza di quella che l’Amministrazione resistente definisce essere una “incongruenza”, ma che tuttavia non offre un definitivo chiarimento sull’effettivo giudizio espresso

dalla Commissione esaminatrice, così ingenerandosi fondati dubbi circa la correttezza delle operazioni svolte.

**3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 SS. DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PARCONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. ECCESSO DI POTERE. MOTIVAZIONE PERPLESSA E INCONGRUA.**

Infine, i provvedimenti impugnati sono inficiati da un ulteriore profilo di illegittimità.

**L'analisi della scheda di valutazione consegnata, infatti, consente di rilevare la sussistenza di errori eclatanti nella compilazione che minano in radice l'attendibilità del giudizio espresso.**

Al riguardo, basti considerare che, nella griglia consegnata, con riferimento al quesito n. 1 per il criterio "*Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche*" risultando essere stati assegnati due differenti punteggi, uno pari a 2 (corrispondente ad un giudizio negativo "Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche didattico-metodologiche incomplete e generiche") e un secondo pari a 3 (corrispondente ad un giudizio positivo "Trattazione pertinente basata su

conoscenze e competenze didattico-metodologiche didattico-metodologiche appropriate”).

Peraltro, il punteggio complessivo riconosciuto dalla Commissione esaminatrice al quesito in parola (12 pt.) non corrisponde alla somma dei punteggi attribuiti in relazione ai tre criteri di valutazione (13,5 pt.).

La suddetta anomalia, lungi dal rappresentare un mero errore materiale alla stregua di un *lapsus calami* come accade nella formazione dei documenti cartacei, costituisce invece un chiaro sintomo di illegittimità delle operazioni di correzione.

Come rilevato, infatti, le specifiche tecniche prevedevano che ogni Commissario avrebbe dovuto approvare singolarmente ogni passaggio utilizzando l'apposita funzione di conferma presente nella piattaforma informatica, venendo così ad essere valorizzato il controllo integrato e conseguentemente ridotto ogni margine di errore.

Ne deriva che la duplicazione di punteggi per il medesimo parametro di valutazione e l'indicazione di un punteggio complessivo diverso dalla somma dei singoli coefficienti danno indubbiamente conto della superficialità, lacunosità e infine della inattendibilità dei giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

In via istruttoria, si chiede alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di depositare in giudizio, se esistente, la scheda

13

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

di valutazione relativa alla prova sostenuta dalla ricorrente, contraddistinta con il codice di correzione 8, essendo stata consegnata in sede di accesso agli atti una diversa scheda di valutazione, ovvero, in mancanza, che codesto ecc.mo Tribunale ne ordini l'acquisizione agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 63 cod. proc. amm.

Con ogni più ampia riserva di impugnazione mediante motivi aggiunti, una volta conosciuto il contenuto di tale atto.

**ISTANZA CAUTELARE**

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, giova osservare che il pregiudizio grave ed irreparabile scaturente dai provvedimenti impugnati è *in re ipsa*, in ragione dell'effetto escludente che essi sono suscettibili di determinare.

Al riguardo, occorre rimarcare che il concorso di cui è causa costituisce una procedura straordinaria che consente di superare lo stato di precariato in cui versano numerosi docenti, tra i quali la ricorrente, riducendo l'utilizzo dei contratti a termine, sicché è previsto che gran parte delle esigenze di organico sarà coperta mediante scorrimento della relativa graduatoria.

In tal senso, infatti, l'art. 59, co. 3 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (in attesa di conversione) ha disposto la trasformazione delle suddette graduatorie che, originariamente, avrebbe dovuto contenere solo i nominativi dei candidati risultati vincitori, ossia compresi entro il novero dei posti banditi (24.000 poi incrementati a 32.000 dalla L. 30 dicembre 2020 n. 178), riservandosi ad un

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

elenco non graduato l'indicazione dei candidati risultati idonei e ammessi alla procedura abilitante.

La tornata di reclutamento, quindi, è finalizzata a coprire non solo il contingente messo a concorso mediante la nomina dei vincitori, ma anche le ulteriori disponibilità presenti in organico con lo scorrimento della graduatoria anche in favore degli idonei.

Peraltro, va altresì ribadito che procedura concorsuale in parola rappresenta l'unica possibilità concessa alla ricorrente per far valere l'anzianità di servizio pre-ruolo maturata ai fini della stabilizzazione del rapporto lavorativo, quale requisito di ammissione ad una tornata riservata, di tal che l'esclusione impugnata determinata la perdita di una possibilità non ripetibile di veder riconosciuta l'attività svolta in forma precaria.

Il mancato inserimento nella graduatoria concorsuale, quindi, finirebbe per consolidare il danno subito, impedendo alla ricorrente di poter essere immessa in ruolo sulle prossime disponibilità.

Nella doverosa valutazione bilaterale del *periculum in mora*, poi, vale osservare che non sussistono serie, concrete e ragionevoli esigenze di interesse pubblico che giustifichino la totale compromissione della sfera giuridica della ricorrente, ed anzi, a fronte della oggettiva assenza di motivazione a sostegno dell'esclusione, non si rinvergono cause ostative alla concessione delle misure cautelari richieste, anche eventualmente nella forma

15

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

del c.d. *remand*, al fine di ottenere la ricorrezione in forma anonima e con diversa commissione esaminatrice della prova sostenuta dalla ricorrente.

**P Q M**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Torino, 23 luglio 2021

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER IL PIEMONTE**

**T O R I N O**

**Istanza per la concessione delle misure cautelari monocratiche ai sensi  
dell'art. 56 cod. proc. amm.**

16

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

La prof.ssa Francesca Toscani, rappresentata e difesa come in epigrafe, rileva a codesto ecc.mo Tribunale la sussistenza di gravi ed irreparabili pregiudizi derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, in quanto sono ormai prossime le assunzioni per l'a.s. 2021/2022.

Con nota dirigenziale prot. n. 8165 del 6 luglio 2021 (**doc. 17**), infatti, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha comunicato l'avvio delle operazioni telematiche di immissione in ruolo, invitando i docenti in turno di nomina ad indicare le preferenze per la scelta della provincia e della classe di concorso, al fine di poter procedere all'assunzione entro il 1° settembre 2021. Orbene, la sospensione dei provvedimenti impugnati ben può essere assicurata nelle more della discussione collegiale delle misure cautelari richieste, non rinvenendosi ostacoli organizzativi di sorta in considerazione della modalità telematizzata di correzione.

La rivalutazione della posizione della ricorrente, invero inevitabile a fronte della assoluta carenza motivazionale a sostegno del giudizio negativo, appare necessaria ed imprescindibile per evitare il consolidamento del pregiudizio che deriverebbe dall'attuazione delle procedure di assunzione.

In attesa della fissazione dell'udienza camerale, pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le misure monocratiche più idonee per assicurare tutela alle pretese azionate ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.

Napoli - Torino, 23 luglio 2021

(avv. Guido Marone)

17

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, 23 luglio 2021

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI  
Data: 23/07/2021 10:30:31

18

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 133/2021 del 29 luglio 2021, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Torino, Sez. II, nel giudizio RGN 648/2021. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.